



Milano, 14 febbraio 2017

Spett.le
Comune di Terranova dei Passerini
Via Grandi n.2
26827 Terranova dei Passerini (LO)

e p.c.
UNAR
via della Ferratella in Laterano n. 51
00184
fax 0667792267
unar@unar.it

PEC terranovadeipasserinicomune@postemailcertificata.it

Oggetto: esclusione dei cittadini stranieri dall'erogazione del contributo nuovi nati

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'“Elenco delle associazioni e degli enti di cui all'art. 5 del d.lgs 215/2003” - è stata segnalato che con delibera n. 6 del 26.1.2017, pubblicata sull'albo pretorio in data 3 febbraio, il Vs Comune ha previsto l'erogazione di un contributo di € 200,00 ai neonati residenti, **escludendo però dai beneficiari coloro che sono sprovvisti di cittadinanza italiana.**

Facciamo presente che l'erogazione delle prestazioni sociali (siano esse obbligatorie o facoltative, una “una tantum” o continuative) è regolata dall'art. 41 TU immigrazione (richiamato anche dalla legge quadro sui servizi socio assistenziali n. 328/2000) a norma della quale tutti gli stranieri regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno di almeno un anno godono della piena parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani.

A ciò si aggiunga che essendo richiesta la cittadinanza italiana del **minore** risulta violata anche la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 ratificata dall'Italia con L. 176/1991 che a norma della quale l'accesso alla sicurezza sociale deve essere garantita a tutti i minori *“senza distinzioni di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza... del fanciullo o dei suoi genitori, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale” (art.2)*.

Naturalmente la Vostra delibera, in quanto atto amministrativo di fonte secondaria è soggetta al rispetto della legge e deve dunque attenersi alle prescrizioni di cui sopra.

La questione è stata peraltro già oggetto di numerosi interventi giudiziari che hanno tutti riconosciuto il carattere discriminatorio di delibere analoghe a quella da Voi assunta (cfr. tra le molte Tribunale di Brescia 26.1.2009 est. Onni, ASGI e altri c. Comune di Brescia, Tribunale di Bergamo 17.5.2010, est. Cassia, ASGI + altri c. Comune di Palazzago; Tribunale di Milano, est Ravazzoni, 29.9.2010, ASGI c. Comune di Tradate).

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (C.F. 97086880156)
Sede legale : Torino, via Gerdil 7 – 10152 – tel/fax +39.011.4369158 – segreteria@asgi.it
Fondazione Guido Piccini per i Diritti dell'Uomo ONLUS (C.F. 93006670173)
Sede legale: Calvagese della Riviera (BS), via Terzago n.11 – 25080 – fax 030601563 –
gfranco.valenti@fondazionepiccini.org



Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione

Facciamo anche presente che, nel caso del Comune di Tradate, i componenti della Giunta e il segretario Comunale sono stati anche condannati dalla Corte dei Conti per aver assunto una delibera il cui carattere illegittimo e discriminatorio non poteva non essere noto agli interessati (Corte dei Conti sez. Lombardia, sentenza del 4 agosto 2016 n. 144).

Alla luce di tutto quanto Vi invitiamo pertanto a modificare la delibera in oggetto consentendo a tutti gli stranieri, comunitari e non, di accedere al contributo per i nuovi nati secondo quanto previsto dall'art. 41 TUI.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno chiarimento, segnalando che, in mancanza di sollecito riscontro, ci attiveremo in sede giudiziaria – anche avvalendoci della legittimazione conferitaci dall'art. 5 Dlgs 215/03 - al fine di ottenere il ripristino della parità di trattamento prevista dalla legge.

Distinti saluti.

Per il servizio antidiscriminazione ASGI
dott.ssa Anna Baracchi